
PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

diritto di accesso al tribunale, la Corte Edu ha accolto l'eccepita violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per essere stato, il ricorrente, privato del suo diritto a un processo equo, stante l'impossibilità per il ricorrente di beneficiare dell'attuazione di una decisione emessa in suo favore.

Per quanto riguarda l'argomentazione del Governo secondo la quale il ricorrente avrebbe dovuto adire le giurisdizioni interne per ottenere l'esecuzione della sentenza controversa, la Corte ha affermato che non si può esigere da un individuo, al quale è stato riconosciuto un credito nei confronti dello Stato all'esito di un procedimento giudiziario, che egli intenti anche una procedura di esecuzione forzata per ottenere quanto a lui dovuto (*Metaxas c. Grecia*, n. 8415/02, § 19, 27 maggio 2004).

➤ ***Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1***

Invocando l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, i ricorrenti hanno denunciato anche una violazione del loro diritto di proprietà a causa della mancata esecuzione (primo ricorso) ovvero della protrazione della mancata esecuzione (secondo ricorso) delle decisioni che avevano riconosciuto il loro credito.

La Corte ha affermato che la mancata esecuzione o la protrazione della mancata esecuzione per un lungo lasso di tempo della sentenza definitiva che attribuisce diritti di credito direttamente esigibili dai ricorrenti ha leso il diritto al pacifico godimento dei loro beni. Disconoscendo la decisione giudiziaria, le autorità nazionali hanno impedito (ovvero illegittimamente differito per troppo tempo) ai ricorrenti di ricevere gli importi che potevano ragionevolmente aspettarsi di ottenere a seguito della sentenza di riconoscimento del diritto al risarcimento.

Di conseguenza, ha dichiarato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 Cedu.

➤ ***Violazione dell'articolo 13***

La Corte ha ritenuto che ai ricorrenti non sia stato garantito il diritto a un ricorso effettivo, pertanto anche la disposizione dell'articolo 13 risulta essere stata violata.

➤ ***Applicazione dell'articolo 41***

La Corte ha accordato le somme richieste dai ricorrenti sia a titolo di danno materiale che morale, oltre alle spese documentate.

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Il pagamento delle somme liquidate nelle sentenze esaurisce gli adempimenti a carico dello Stato quanto alle misure individuali.

Sul piano delle misure generali, le sentenze sono state tradotte in italiano e rese disponibili sui siti internet del Ministero della giustizia e della Presidenza del Consiglio dei ministri. Non si ritengono, pertanto, necessari, altri provvedimenti.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO***1.1.5. In materia di diritto a un equo processo (articolo 6)**

F. e altri - Sentenza del 16 dicembre 2021 (ricorsi nn. 70617/13, 5077/14, 5134/14, 62020/15, 62166/15 e 4777/16)

Esito:

- violazione dell'articolo 6 § 1

QUESTIONE TRATTATA**Mancata o tardiva esecuzione di sentenze nazionali definitive che hanno riconosciuto il diritto al pagamento di prestazioni professionali**

La Corte Edu ha riunito i ricorsi proposti da 13 avvocati che hanno lamentato la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di decisioni giudiziarie interne emesse in loro favore per prestazioni professionali effettuate nell'interesse del Consorzio di bonifica della Valle Telesina, in Campania.

I ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di decisioni giudiziarie interne emesse in loro favore invocando gli articoli 6 e 13 della Convenzione e l'articolo 1 del Protocollo n. 1. Alla data della decisione i ritardi variavano da 7 a 16 anni. Pur avendo coltivato anche le azioni esecutive, non hanno conseguito integrale soddisfazione, a causa dell'incapienza della massa passiva del Consorzio e dell'esistenza di creditori privilegiati.

➤ **Violazione dell'articolo 6 § 1**

La Corte ha respinto le eccezioni della difesa italiana in ordine al mancato esaurimento delle vie interne (l'Italia aveva infatti obiettato che i ricorrenti non avevano esperito l'esecuzione forzata), e, basandosi sul proprio consolidato orientamento per cui la mancata attuazione delle sentenze costituisce di per sé violazione del principio del giusto processo ex articolo 6 della Cedu (*Metaxas c. Grecia*, n. 8415/02, § 19, 27 maggio 2004, e *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, § 28, 17 maggio 2011), ha accertato che le autorità italiane non hanno compiuto tutti gli sforzi necessari per far eseguire pienamente e a tempo debito le decisioni giudiziarie emesse in favore dei ricorrenti ed ha rilevato, quindi, una violazione dell'articolo 6 § 1.

La Corte ha ritenuto non necessario esaminare separatamente le doglianze sotto il profilo dell'articolo 13 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, ritenendole assorbite nell'ambito della violazione dell'articolo 6.

Tre posizioni e il ricorso n. 5077/14 sono stati radiati dal ruolo a seguito della richiesta dei ricorrenti perché hanno ottenuto l'esecuzione in sede nazionale delle decisioni in questione.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

➤ **Applicazione dell'articolo 41**

La Corte, tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, ha ritenuto ragionevole accordare ai ricorrenti un equo indennizzo, di importo variabile in relazione alla specifica fattispecie, a titolo di danno morale, oltre alle spese in misura forfettaria.

Inoltre, la Corte ha dichiarato che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve assicurare con mezzi appropriati l'esecuzione delle decisioni giudiziarie interne ancora pendenti indicate nella tabella allegata alla sentenza.

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Per quanto riguarda le misure individuali, il Governo ha pagato le somme liquidate dalla Corte a titolo di danno morale e spese.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha, inoltre, provveduto a sollecitare la Gestione liquidatoria del Consorzio di bonifica, istituita con deliberazione regionale della Campania n. 94/6 del 03/04/2002 e la Regione Campania, a dare esecuzione ai giudicati nazionali.

Allo stato, la Gestione liquidatoria non ha fornito alcun riscontro. L'amministrazione regionale ha rappresentato, invece, la non imputabilità alla Regione dei rapporti e delle attività dei Consorzi poiché, nei limiti delle risorse a disposizione, la Gestione liquidatoria del Consorzio di Bonifica, istituita con deliberazione del Consiglio regionale nel 2002 a seguito della soppressione del Consorzio con il compito di accertare e definire tutti i rapporti attivi e passivi in essere, è competente a pagare i creditori, ivi compresi i ricorrenti. La Regione ha chiarito che ad essa è attribuito l'onere della copertura finanziaria della Gestione liquidatoria, attraverso lo stanziamento annuale di risorse nell'apposito capitolo di bilancio, ma, come statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6068 del 2012 e dalla Corte di cassazione con sentenza n. 14668 del 2019, ciò non significa che, in caso di insufficienza di liquidità, si possa configurare una responsabilità patrimoniale concorrente dell'Ente territoriale, in quanto la cornice normativa esistente non qualifica la Gestione liquidatoria del soppresso Consorzio come un'articolazione organica della Regione.

La sentenza di condanna, laddove prevede oltre al pagamento del danno non patrimoniale l'impegno dello Stato a garantire l'esecuzione alle sentenze nazionali di merito, solleva questioni di carattere ordinamentale a causa delle difficoltà pratiche che si sono riscontrate in fase istruttoria, tali da rendere difficoltosa la corretta esecuzione della sentenza. In particolare, oltre al caso specifico della sentenza in esame, il problema si pone in tutte le ipotesi in cui i soggetti debitori sono rappresentati da enti locali in dissesto finanziario e consorzi o società *in house* non più operative. Nella prima ipotesi vige infatti il divieto, previsto dall'articolo 248 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) di intraprendere o proseguire, dalla data della dichiarazione di dissesto e sino

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Il tema dell'incapienza dei patrimoni dei soggetti debitori si ripropone con riferimento alle fattispecie in cui soggetti obbligati sono stati riconosciuti a livello nazionale, in base a sentenze passate in giudicato, esclusivamente enti dotati di autonomia patrimoniale, pur costituiti per legge dagli enti territoriali e di cui gli enti territoriali si avvalgono per l'esercizio di funzioni istituzionali. L'autonomia patrimoniale dell'ente debitore parrebbe escludere la responsabilità dei comuni e agli altri livelli di governo locale, a vario titolo coinvolti nelle vicende.

Tale problematica deve essere inquadrata nell'ambito della giurisprudenza della Corte Edu sul tema, che è consolidata nell'affermare che un credito costituisce un bene ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, se è sufficientemente accertato per essere esigibile, e nel riconoscere la responsabilità dello Stato a fronte di crediti accertati giudizialmente, liquidi ed esigibili, rimasti insoddisfatti a causa della dichiarazione di dissesto del comune.

Nel giudizio della Corte non rileva nemmeno la circostanza che l'Organo straordinario di liquidazione possa aver proposto al ricorrente una composizione amichevole, offrendo all'interessato una somma equivalente all'80% del suo credito, che significherebbe per il ricorrente rinunciare al 20% del suo credito. Le sentenze del 24 settembre 2013 sui ricorsi *De Luca c. Italia* n. 43870/04 e *Pennino c. Italia* n. 43892/04, sono in tal senso emblematiche dell'approccio al tema adottato dalla Corte Edu. È pur vero che in passato, in alcuni casi, le proposte transattive formulate ai ricorrenti dagli organi straordinari liquidatori degli enti locali sono state accettate, per cui si è giunti alla radiazione dal ruolo dei relativi ricorsi. Nella sentenza del 14 marzo 2019 sul ricorso *Arnaboldi c. Italia* n. 43422/07, concernente un caso di espropriazione indiretta caratterizzato dal fatto che alle operazioni era stata delegata una società privata, la Corte Edu ha riscontrato la violazione dell'articolo 6 della Convenzione nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e, per l'effetto, ha condannato lo Stato italiano alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di euro 880.000,00 per il danno materiale e morale e di euro 8.000,00 per le spese.

In particolare, sotto il profilo della violazione dell'articolo 6, la Corte Edu ha affermato che *“non si può accettare che lo Stato possa rifiutare di conformarsi a una sentenza definitiva pronunciata nei confronti di un'azienda delegata in stato di insolvenza, nella misura in cui tale sentenza riguarda un debito per il quale è responsabile, in definitiva, l'amministratore delegante”*.

La tematica esposta impone, quindi, un'attenta riflessione ai fini della ricerca di soluzioni condivise che possano eliminare o quanto meno ridurre per il futuro le criticità riscontrate in sede di esecuzione delle sentenze della Corte Edu.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Anche questa sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti internet del Ministero della giustizia e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1.1.6. In materia di diritto a un equo processo (articolo 6)

M. e altri c. Italia - Sentenza dell'8 luglio 2021 (ricorsi nn. 20903/15, 20973/15, 20980/15 e 24505/15)

Esito:

- violazione dell'articolo 6 § 1

QUESTIONE TRATTATA**Omessa rinnovazione istruttoria dibattimentale in sede di giudizio di appello concluso con la riforma *in peius* della sentenza di primo grado**

La sentenza riguarda un gruppo di ricorsi proposti per denunciare la violazione da parte dello Stato italiano dell'articolo 6 della Convenzione, in relazione all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nell'ambito del giudizio di appello conclusosi con la riforma *in peius* della sentenza di primo grado, emessa nel procedimento penale nel quale i ricorrenti erano imputati per i delitti di truffa aggravata e associazione a delinquere.

I ricorrenti erano stati tratti a giudizio nell'ambito di un'inchiesta per truffa aggravata e associazione per delinquere, per avere costituito e gestito due cooperative agricole, le cui attività si erano risolte nella produzione di latte eccedente le quote comunitarie assegnate all'Italia e nell'eludere le relative obbligazioni fiscali compensative.

Il Tribunale di Saluzzo, con sentenza del 15 luglio 2009, ha condannato 6 imputati per truffa aggravata, assolvendoli dal reato di associazione a delinquere; ha assolto la settima imputata per entrambi i capi d'imputazione. La motivazione di questo verdetto era sostenuta, in ordine all'elemento soggettivo dei reati ascritti ai 6 imputati condannati, essenzialmente da due pilastri: quanto alla truffa, essi erano consapevoli degli artifici contabili volti a eludere le sanzioni per le eccedenze; quanto al reato associativo, il tribunale aveva opinato che esso potesse configurarsi solo se l'associazione fosse tesa a commettere più figure di reato e non una sola; tanto più che – in sé – l'eccedenza produttiva non era reato. Quanto all'imputata assolta, il tribunale aveva basato la decisione sul suo ruolo meramente esecutivo.

La Corte d'appello di Torino ha rovesciato tale verdetto, con sentenza del 30 giugno 2011. Tenuta ferma la condanna per la truffa aggravata, ha constatato la colpevolezza dei 6 imputati anche per il reato di associazione a delinquere, ritenendo errata l'interpretazione per cui l'associazione per delinquere potesse configurarsi solo in presenza della volontà di commettere futuri delitti diversi, dovendosi invece ammettere tale figura delittuosa anche se il proposito degli associati è di

[Indice](#) 

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

commettere molti reati dello stesso tipo, ossia, nel caso di specie, una serie imprecisata di frodi. Per l'imputata assolta in primo grado, la Corte d'appello ha annullato il relativo capo della sentenza, discostandosi dal parere del Tribunale in merito all'interpretazione dei testimoni ritenendoli convincenti sul ruolo svolto dall'imputata nel disegno criminoso complessivo. La Corte d'appello, tuttavia, non ha ritenuto di rinnovare le prove testimoniali e di ordinare l'esame degli imputati: tra questi, solo l'imputata si è difesa ma non è stata sottoposta a esame.

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi proposti dagli imputati.

➤ *Violazione dell'articolo 6*

I ricorrenti hanno lamentato che la Corte d'appello non ha ordinato una nuova udienza dei testimoni dell'accusa e non li ha ascoltati prima di annullare il verdetto di assoluzione emesso a loro favore in primo grado, invocando l'articolo 6 della Convenzione sul diritto ad un processo equo.

In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che la Corte d'appello di Torino li aveva condannati per reati dai quali erano stati assolti in primo grado, dopo aver dato un'interpretazione diversa delle dichiarazioni dei testimoni che erano stati sentiti dal Tribunale. Anche se la credibilità dei testimoni a carico non era stata direttamente messa in discussione nel processo, la Corte d'appello aveva l'obbligo di sentirli direttamente prima di dare una nuova interpretazione delle loro dichiarazioni e di utilizzare tali dichiarazioni come base per la loro condanna.

La Corte europea ha, preliminarmente, riepilogato che, in via di principio, per assicurare il rispetto dell'articolo 6 della Cedu, occorre che il giudice, il quale pervenga per la prima volta a condannare un imputato sulla base di prove dichiarative (esami testimoniali o degli imputati), comprese le testimonianze decisive che tale giurisdizione deve interpretare per la prima volta in modo sfavorevole per l'imputato, deve assumerle direttamente e vagliarne l'attendibilità, non essendo sufficiente la lettura di verbali di momenti processuali svoltisi *aliunde*. La Corte ha richiamato i principi in materia di *reformatio in pejus* delle sentenze di assoluzione pronunciate in primo grado come descritti nelle sentenze *Lorefice c. Italia*, n. 63446/13, §§ 26-28, 29 giugno 2017 e *Tondo c. Italia*, n. 75037/14, §§ 38-39, 22 ottobre 2020. Nelle citate pronunce la Corte ha ritenuto incompatibile con l'articolo 6 della Convenzione un giudizio di appello che si concluda con la condanna dell'imputato già assolto in primo grado, senza che le prove dichiarative sulla cui base egli era stato assolto fossero state nuovamente assunte davanti al giudice di appello, anche nell'ipotesi in cui né l'imputato né il suo difensore abbiano sollecitato una nuova escussione dei testimoni. In particolare, coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di principio, essere in grado di ascoltare personalmente i testimoni e valutarne l'affidabilità, dal momento che la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che di solito non può essere raggiunto con la semplice lettura delle sue

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

dichiarazioni. Conseguentemente una giurisdizione di appello, quando è chiamata a esaminare una causa in fatto e in diritto, e a studiare nel complesso la questione della colpevolezza o dell'innocenza, non può, per motivi di equità del processo, deliberare su tali questioni senza una valutazione diretta dei mezzi di prova, comprese le testimonianze decisive che tale giurisdizione deve interpretare per la prima volta in modo sfavorevole per l'imputato. La Corte ha inoltre affermato che l'articolo 6 non implica sempre il diritto a un'udienza pubblica né il diritto di comparire personalmente. In materia, occorre tenere conto delle peculiarità del procedimento in causa e del modo in cui gli interessi della difesa sono stati esposti e protetti dinanzi alla giurisdizione d'appello, considerate soprattutto le questioni che quest'ultima doveva esaminare e la loro importanza per l'appellante.

La Corte ha chiarito la portata dell'obbligo del giudice di appello, differenziando la mera riqualificazione giuridica dei fatti dalla rivalutazione del fatto storico: la riacquisizione delle prove dichiarative non è richiesta quando la giurisdizione di appello condanna i ricorrenti dopo avere riveduto l'interpretazione di una questione puramente giuridica e senza riesaminare i fatti così come erano stati provati in primo grado, senza sentire direttamente la testimonianza sulla quale era fondata l'assoluzione (cfr. da ultimo *Dumitrascu c. Romania*, n. 29235/14, 15 settembre 2020); l'imputato deve essere esaminato dal giudice di appello prima di procedere alla riforma di assoluzione, anche nel caso in cui sia necessaria per la prima volta la verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Invece, un ricorrente non può lamentare una violazione del suo diritto a un processo equo se ha rinunciato espressamente e inequivocabilmente al suo diritto di essere sentito dalla Corte d'appello, purché abbia avuto la possibilità di presentare tutte le sue argomentazioni difensive.

Nel caso in esame, la Corte Edu ha osservato che la Corte d'appello di Torino ha riformato la pronuncia assolutoria sul capo d'imputazione dell'associazione per delinquere, perché aveva dissentito dal giudice di prime cure in ordine al dolo, necessario alla perpetrazione del reato effettuando una valutazione diversa degli elementi costitutivi del reato. Secondo la Corte Edu, si tratta di un aspetto saliente della vicenda processuale che avrebbe certamente richiesto di ordinare l'esame degli imputati. Ha inoltre rilevato che la stessa Corte di cassazione italiana è generalmente orientata nel senso che – allorché il giudice d'appello riapre l'istruttoria dibattimentale ex articolo 603 codice di procedura penale – deve ordinare l'esame dell'imputato. Applicando questi dettami, la Corte di Strasburgo ha ravvisato la violazione dell'art. 6 Cedu nella circostanza che non si è svolto, in secondo grado, un segmento processuale in cui gli imputati avrebbero potuto offrire il loro punto di vista sull'elemento psicologico del reato.

Per quanto riguarda la posizione della ricorrente condannata in secondo grado, la Corte ha constatato che la riforma totale del favorevole pronunciamento di primo grado a suo svantaggio

[Indice](#) 

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

avrebbe richiesto sia la nuova escussione dei testimoni (dai cui verbali in primo grado la Corte d'appello aveva, invece, tratto elementi significativi per condannarla) sia il suo esame diretto.

La Corte ha, pertanto, dichiarato la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per essere stati, i ricorrenti, privati del loro diritto a un processo equo.

➤ *Applicazione dell'articolo 41*

Oltre ad un risarcimento del danno morale di 50.000,00 euro ciascuno, i ricorrenti hanno richiesto che la loro condanna per il reato di associazione per delinquere venisse annullata, considerando che solo l'annullamento avrebbe potuto costituire una riparazione adeguata della violazione della Convenzione.

Per quanto riguarda la misura risarcitoria in forma specifica richiesta, la Corte ha affermato nuovamente che, quando un soggetto viene condannato all'esito di un processo che non ha soddisfatto le esigenze dell'articolo 6 della Convenzione, un nuovo processo, o una riapertura del procedimento su richiesta dell'interessato, costituisce in linea di principio un mezzo idoneo per porre rimedio alla violazione constatata. Spetta in primo luogo allo Stato in causa scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, quali mezzi utilizzare nel proprio ordinamento giuridico interno per adempiere all'obbligo previsto dall'articolo 46 della Convenzione alla luce delle circostanze particolari della causa.

La Corte ha accordato a ciascun ricorrente la somma di 6.500,00 euro per danno morale e ha respinto la domanda di spese da essi formulata, perché non documentate.

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Con il pagamento delle somme accordate dalla Corte ai ricorrenti, nulla residua sul piano delle misure individuali.

Quanto alle misure generali, che riguardano il piano dell'adeguamento dell'ordinamento interno alla giurisprudenza europea, si ricorda che, già in epoca anteriore alla sentenza *Lorefice c. Italia*, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (n. 27620 del 2016) hanno interpretato le norme del codice di procedura penale in senso conforme alla giurisprudenza europea e hanno affermato che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve ritenersi doverosa anche nei giudizi celebrati nelle forme del rito abbreviato, dovendosi anche in tal caso valorizzare il criterio, da ritenere di carattere generalissimo, del convincimento al di là di ogni ragionevole dubbio. Successivamente, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribadito che l'obbligatorietà della rinnovazione istruttoria opera anche nel caso di ribaltamento da proscioglimento a condanna nell'ambito di giudizio abbreviato non condizionato (sentenza n. 18620 del 2017). In tale contesto, l'articolo 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

all'ordinamento penitenziario) ha introdotto all'articolo 603 c.p.p. il comma 3-bis, che, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, obbliga il giudice a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 124 del 2019, si tratta di una deroga alle regole generali poste dai commi 1 e 3 dello stesso articolo 603 c.p.p., al dichiarato fine di armonizzare il ribaltamento della sentenza assolutoria in appello con le garanzie del giusto processo, secondo l'interpretazione ancora di recente offerta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La successiva giurisprudenza della Corte di cassazione ha progressivamente chiarito i principi fissati dalla Corte Edu in materia di *reformatio in pejus*.

La recentissima sentenza della Corte di cassazione n. 26481 del 2022, in tema di responsabilità penale in materia di infortuni sul lavoro, ha chiarito la necessità per il giudice d'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione processuale delle prove dichiarative in caso di riforma della sentenza di assoluzione basate su una diversa valutazione, in quanto non correlata alla natura delle prove in questione, ma al loro grado di incidenza sulla motivazione.

Con ordinanza n. 45179 del 2021, la prima Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di massima importanza della applicabilità generale del *dictum* della sentenza della Corte Edu dell'8 luglio 2021 in esame. Con ordinanza 17 gennaio 2022 è stata disposta la restituzione degli atti, ai sensi dell'articolo 172 disp. att. c.p.p., per una nuova valutazione della questione, affermando di non potere convenire con i giudici rimettenti sul fatto che la Corte europea avesse enunciato un principio di diritto vincolante a prescindere dalla specifica situazione processuale.

In considerazione, quindi dell'efficacia limitata ai casi in concreto decisi della pronuncia della Corte Edu, si ricorda che con specifico riguardo ai rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'articolo 1, comma. 13, lettera o), della legge 27 settembre 2021, n. 134 ha delegato il Governo a: *"introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo; coordinare il rimedio di cui alla presente lettera con quello della rescissione del giudicato, individuando per quest'ultimo una coerente collocazione sistematica, e con l'incidente di esecuzione di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale"*. In attuazione della delega, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

procedimenti giudiziari) con l'articolo 36 ha introdotto nel codice di procedura l'articolo 628-bis (Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali). Come affermato nella relazione al decreto legislativo (cfr. G.U. n. 245 del 19 ottobre 2022 Supplemento straordinario n. 5), “ L'indicazione contenuta nel criterio di delega di cui all'art. 1, comma 13, lett. o) va nel senso di superare l'assetto binario – da un lato, revisione europea e, dall'altro, incidente di esecuzione – fissato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, a favore di un unico rimedio di nuovo conio, che affidi sempre alla Corte di cassazione la valutazione del dictum europeo, con un vaglio preliminare sul vizio accertato dalla Corte di Strasburgo. L'istituto deve dare esecuzione al triplice obbligo di neutralizzazione e rivalutazione della sentenza e di riapertura del procedimento derivante dalla sentenza europea di condanna alla restitutio in integrum, conservando però un ragionevole margine di apprezzamento a tutela del giudicato nazionale.”. La riforma entrerà in vigore il 30 dicembre 2022; l'articolo 91 del decreto legislativo reca le norme transitorie.

Si ritiene, in conclusione, che sono state adottate tutte le misure necessarie per intervenire sulla questione evidenziata dalla Corte nella sentenza in questione, in grado di impedire qualsiasi possibile violazione dei diritti dell'imputato.

M. c. Italia - Sentenza del 17 giugno 2021 (ricorso n. 67024/13)

Esito:

- violazione dell'articolo 6

QUESTIONE TRATTATA

Condanna in appello di persona parzialmente assolta in primo grado sulla base di una rinnovata valutazione delle dichiarazioni del testimone a carico senza rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (principio di immediatezza)

Il ricorrente è stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Cuneo per concussione, relativamente a fatti accaduti nell'aprile e nel giugno 2006. Il 28 gennaio 2011, dopo avere sentito vari testimoni, il Tribunale ha condannato il ricorrente per i fatti di aprile 2006, e lo ha assolto per i fatti di giugno, ritenendo le dichiarazioni della presunta vittima non corroborate dalle deposizioni degli altri testimoni e non concordanti con quelle che lo stesso aveva fatto durante le indagini preliminari. A seguito dell'appello della Procura e della parte civile, con sentenza del 17 aprile 2012, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato il ricorrente colpevole di tutti i capi di imputazione esistenti a suo carico, precisando che sui fatti del giugno 2006 la principale prova a carico consisteva nella testimonianza della vittima. Il ricorrente presentava ricorso per cassazione, lamentando in particolare che il giudice d'appello lo aveva riconosciuto colpevole dei fatti di giugno 2006, per i

[Indice](#) 

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

quali era stato assolto in primo grado, senza avere sentito direttamente il testimone a carico. Con sentenza del 12 aprile 2013, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso per il fatto che la credibilità del testimone a carico non era mai stata messa in dubbio né dal Tribunale né dalla Corte d'appello, osservando che il giudice d'appello aveva semplicemente effettuato una lettura corretta e logica degli elementi di prova disponibili, elementi che il tribunale non aveva correttamente interpretato e di cui non aveva adeguatamente tenuto conto, ritenendo che il giudizio di colpevolezza fosse fondato.

➤ *Violazione dell'articolo 6*

Il ricorrente ha eccepito la violazione del diritto all'equo processo tutelato dell'articolo 6 § 1 della Cedu, deducendo di essere stato dichiarato colpevole sulla base delle dichiarazioni rese da un testimone che la Corte d'appello non aveva sentito direttamente. La difesa del Governo ha argomentato che la Corte d'appello aveva fondato il suo giudizio di colpevolezza su vari elementi di prova, tra i quali la testimonianza di A., che pertanto non appariva esclusiva o determinante, e aveva proceduto a un esame critico e approfondito della motivazione della sentenza del Tribunale.

La Corte europea ha preliminarmente inquadrato il caso di specie nella cornice dei principi generali che regolano le modalità di applicazione dell'articolo 6 della Convenzione ai procedimenti di appello descritta nelle sentenze *Lorefice c. Italia*, n. 63446/13, §§ 26-28, 29 giugno 2017 e *Tondo c. Italia*, n. 75037/14, §§ 38-39, 22 ottobre 2020. Nelle citate pronunce la Corte ha ritenuto incompatibile con l'articolo 6 della Convenzione un giudizio di appello che si concluda con la condanna dell'imputato già assolto in primo grado, senza che le prove dichiarative sulla cui base egli era stato assolto fossero state nuovamente assunte davanti al giudice di appello, anche nell'ipotesi in cui né l'imputato né il suo difensore abbiano sollecitato una nuova escussione dei testimoni.

Nel merito, i giudici di Strasburgo hanno osservato che la Corte d'appello di Torino, nel riconoscere il ricorrente colpevole dei fatti di concussione di giugno 2006, rispetto ai quali era stato assolto in primo grado, aveva fondato il suo giudizio in maniera determinante sui verbali relativi alle dichiarazioni della vittima del reato, A. Pertanto, emettendo un giudizio di colpevolezza senza aver sentito tale testimone, essa aveva pregiudicato in maniera significativa i diritti della difesa. Il fatto che la Corte d'appello di Torino abbia riformato la pronuncia assolutoria sull'episodio del giugno 2006 in dissenso con il giudice di prime cure in ordine alla credibilità della parte lesa, è un aspetto saliente della vicenda processuale che avrebbe certamente richiesto di ordinare un suo nuovo esame. Per tali ragioni la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO***➤ Applicazione dell'articolo 41**

Gli eredi del ricorrente, nelle more deceduto, hanno richiesto la somma di 104.000,00 euro per danno materiale, affermando che tale somma corrisponde al risarcimento che il ricorrente ha dovuto versare alla parte civile, oltre alla somma di 40.000,00 euro per danno morale.

La Corte ha ritenuto che, non potendosi prevedere quale sarebbe stato l'esito del procedimento se la violazione constatata non avesse avuto luogo, non doveva essere accordato alcun risarcimento per danno materiale. Ha accordato, invece, la somma complessiva di 6.500,00 euro per il danno morale subito dal ricorrente da versarsi agli eredi, oltre alle spese documentate.

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

La sentenza del 17 giugno 2021 è divenuta subito definitiva e si è proceduto agli adempimenti per corrispondere ai ricorrenti il pagamento delle somme liquidate nella sentenza.

Per le misure generali si rinvia a quanto rappresentato per la sentenza M. e altri dell'8 luglio 2021 (1.1.6).

D.F. c. Italia - Sentenza del 17 giugno 2021 (ricorso n. 53729/15)

Esito:

- violazione dell'articolo 6 § 1

QUESTIONE TRATTATA

Condanna in appello di persona parzialmente assolta in primo grado sulla base di una rinnovata valutazione delle dichiarazioni del testimone a carico senza rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale

Anche il presente ricorso verte sulla tematica già oggetto delle sentenze della Corte sopra riportate.

Nel caso di specie, la vicenda penale all'origine del ricorso proposto riguarda un insegnante di scuola media, accusato di avere aggredito sessualmente, durante una gita scolastica un'alunna che aveva allora tredici anni, e di avere poi avuto con lei per parecchi mesi una relazione sentimentale.

Con sentenza del 26 gennaio 2010, il Tribunale di Pistoia, dopo aver interrogato numerosi testimoni, tra cui C.S., mediante audizione protetta, ha assolto il ricorrente, considerando che, sebbene l'esistenza per oltre due anni di una relazione sentimentale di natura erotica tra lui e C.S. fosse stata dimostrata dalle diverse testimonianze e dalle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini, i due episodi di abusi sessuali ascritti nel capo di imputazione non erano stati dimostrati. Il Tribunale ha ritenuto che la versione del ricorrente non fosse credibile, ma, considerato

[Indice](#) 

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

che C.S. era l'unica testimone diretta dei presunti abusi sessuali e che le dichiarazioni fatte da quest'ultima erano state in parte smentite dalle testimonianze di due sue amiche, N.M. e S.L., con le quali si era confidata all'epoca dei fatti, non ha ritenuto le dichiarazioni di quest'ultima sufficienti per fondare un giudizio di colpevolezza.

A seguito dell'appello della Procura, con sentenza emessa il 21 febbraio 2013, la Corte d'appello di Firenze ha ribaltato la sentenza e condannato il ricorrente, ritenendo che affermare la non attendibilità delle dichiarazioni di C.S. perché dettate dal timore della ragazza di nuocere al ricorrente, fosse una contraddizione in termini. La Corte d'appello ha precisato che le sue conclusioni non derivavano da una valutazione diversa della credibilità di C.S., ma da una lettura diversa degli elementi del fascicolo, e che le prove documentali, soprattutto le trascrizioni dei messaggi e delle conversazioni telefoniche intercettate, avevano un ruolo determinante nel suo giudizio, non ponendosi, nel caso di specie, alcuna questione di compatibilità con l'articolo 6 della Convenzione, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza *Dan c. Moldavia* (n. 8999/07, 5 luglio 2011).

Il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione, affermando in particolare che la Corte d'appello lo aveva dichiarato colpevole basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni di C.S., senza averla sentita direttamente. Con sentenza del 21 maggio 2015, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso, osservando che la Corte d'appello aveva cercato di fare una lettura corretta e logica delle dichiarazioni di C.S., che aveva debitamente tenuto conto degli altri elementi di prova, e che aveva considerato che le incertezze del Tribunale rispetto alle testimonianze di N.M. e S.L. non erano pertinenti ai fini della valutazione della credibilità della versione della vittima.

➤ *Violazione dell'articolo 6*

La Corte Edu ha osservato che la Corte d'appello di Firenze aveva ribaltato il giudizio di assoluzione emesso in primo grado sulla base delle deposizioni di C.S., presunta vittima e unico testimone degli abusi sessuali denunciati, emettendo un giudizio di colpevolezza senza aver sentito C.S. direttamente, ledendo in maniera significativa i diritti della difesa. Anche se è vero che spettava alla Corte d'appello valutare i diversi elementi di prova raccolti, e l'accusa era corroborata soprattutto dal risultato di intercettazioni telefoniche, restava comunque il fatto che la testimonianza di C.S. aveva avuto senza dubbio un peso determinante nella condanna del ricorrente e che la Corte d'appello aveva proceduto a una nuova interpretazione delle dichiarazioni fatte da questa testimone dinanzi al Tribunale.

Rinviano ai principi generali che regolano le modalità di applicazione dell'articolo 6 della Convenzione ai procedimenti di appello, così come richiamati nelle sentenze *Dan c. Moldavia* (n. 8999/07, § 30, 5 luglio 2011), *Lorefice c. Italia* (sopra citata, § 36), e *Tondo c. Italia* (n. 75037/14, §§ 38-

[Indice](#) 

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

39, 22 ottobre 2020), secondo cui occorre che il giudice, il quale pervenga per la prima volta a condannare un imputato sulla base di prove dichiarative (esami testimoniali o degli imputati), deve assumerle direttamente e vagliarne l'attendibilità, non essendo sufficiente la lettura di verbali di momenti processuali svoltisi *aliunde*, la Corte è pervenuta, anche in questo caso, alla dichiarazione di violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per essere stato, il ricorrente privato del suo diritto a un processo equo.

➤ *Applicazione dell'articolo 41*

La Corte ha respinto la richiesta di risarcimento del danno materiale avanzata dal ricorrente per le conseguenze nefaste che avrebbe avuto sulla sua salute la detenzione da lui scontata a causa della sua condanna, non ravvisando alcun nesso di causalità tra la violazione constatata e il danno materiale dedotto. Ha, invece, accordato la somma di 6.500,00 euro per danno morale.

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

La sentenza 17 giugno 2021 è divenuta definitiva in data 17 settembre 2021. Con nota del 16.05.2022 la Corte d'appello di Genova ha comunicato che la prossima udienza del procedimento di revisione attualmente pendente è fissata al 21.9.2022 per assunzioni istruttorie.

Per le misure generali si rinvia a quanto rappresentato per la sentenza M. e altri dell'8 luglio 2021 (1.1.6).

1.1.7. In materia di diritto a un equo processo (articolo 6), diritto a un ricorso effettivo (articolo 13) e tutela dei beni (articolo 1 Protocollo n. 1)

D. c. Italia - Sentenza del 16 dicembre 2021 (ricorso n. 43887 del 2004)

Esito:

- violazione dell'articolo 6 § 1 e dell'articolo 1 Protocollo n. 1, non violazione dell'articolo 13

QUESTIONE TRATTATA**Mancata o tardiva esecuzione di sentenze nazionali definitive che hanno riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni derivanti da procedure espropriative di beni per pubblica utilità**

La vicenda all'origine del ricorso attiene all'espropriazione di un fondo sito nel Comune di Casalduni (BN) di proprietà del dante causa della ricorrente, costituitasi successivamente in qualità di erede, che ha preso le mosse dall'occupazione in via d'urgenza disposta nel febbraio del 1989, per la prevista durata di anni tre decorrenti dalla redazione del verbale di immissione in possesso (avvenuta il 18 aprile 1989).

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

In mancanza di valido decreto di espropriazione, con atto di citazione notificato il 3 ottobre 1992 il proprietario del terreno ha convenuto in giudizio il Comune di Casalduni per la restituzione del fondo con ripristino dello *status quo ante* o, in caso di accessione invertita, per il pagamento della somma che la consulenza avrebbe accertato, con rivalutazione monetaria ed interessi.

Previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio la controversia è stata decisa con sentenza del Tribunale di Benevento del 18 marzo 2005, in forza della quale il Comune di Casalduni è stato condannato al pagamento della somma di euro 20.938,28 a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT con decorrenza 30 aprile 1989 ed interessi legali sulla somma rivalutata.

Il giudizio di secondo grado si è concluso con sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1166 del 26 marzo 2008, di inammissibilità sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale.

A detta pronuncia ha fatto seguito un atto di transazione *inter partes* del 12 dicembre 2008 in virtù della quale: 1) il debito del Comune ed il corrispondente credito della ricorrente, in esecuzione della predetta sentenza, ammontava ad euro 79.850,50 di cui euro 6.398,53 per spese di avvocato; 2) il Comune di Casalduni si impegnavo a corrispondere la somma di euro 6.398,53 direttamente all'avvocato e il residuo importo di euro 73.452,17, senza ulteriori interessi, alla ricorrente in sei rate scadenzate.

Al punto 6 del predetto atto di transazione le parti convenivano sul carattere non novativo dell'atto, ma di semplice rateizzazione del debito del Comune, per cui in caso di ritardato pagamento di una sola rata e anche di quanto dovuto all'avvocato, il debitore avrebbe perso il beneficio della rateizzazione e la creditrice avrebbe potuto mettere in esecuzione la precitata sentenza con ripresa della decorrenza di rivalutazione ed interessi, dalla data dell'accordo fino all'effettivo soddisfo, con imputazione delle somme incassate secondo la seguente priorità: spese, interessi, rivalutazione e da ultimo sorte capitale.

Con il ricorso alla Corte Edu la ricorrente ha rappresentato che il Comune di Casalduni ha adempiuto soltanto in parte all'obbligo di pagamento assunto con transazione del 12 dicembre 2008, in quanto dopo aver pagato nel 2009 la somma di euro 24.542, 17, ha interrotto i pagamenti, cosicché residua un credito pari a euro 52.920,00. La ricorrente ha concluso per l'accertamento delle violazioni degli articoli 6 e 13 e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, con condanna dello Stato italiano alla corresponsione di quanto non pagato dal Comune di Casalduni oltre interessi legali dal 31 dicembre 2012, nonché di un'ulteriore somma a titolo di danno non patrimoniale, oltre alla refusione delle spese per il giudizio innanzi alla Corte.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

➤ **Violazione dell'articolo 6**

La ricorrente ha lamentato principalmente la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento del 18 marzo 2005 emessa in suo favore, invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione. La Corte Edu, da un lato, ha respinto le eccezioni del Governo in ordine alla mancanza di qualità di vittima della ricorrente, motivata dal fatto che era stata conclusa una transazione in suo favore e al mancato esaurimento delle vie interne, in quanto il creditore avrebbe potuto esperire azioni esecutive per l'attuazione della sentenza a lui favorevole.

La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento per cui la mancata attuazione delle sentenze costituisce di per sé violazione del principio del giusto processo ex articolo 6 Cedu, poiché l'esecuzione di un provvedimento o di una sentenza, di qualsiasi giudice, deve essere considerata parte integrante del processo. Pertanto, la mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo di pagamento priva di ogni effetto utile il diritto di accesso a un tribunale di cui all'articolo 6, comma 1, Cedu e viola altresì il diritto al rispetto dei propri beni protetto dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

Pertanto, la Corte ha rinviato alla sua giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di decisioni giudiziarie interne definitive (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997 II) ed ha concluso che nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, *De Luca c. Italia*, n. 43870/04, 24 settembre 2013, ha accertato che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

Esaminati tutti gli elementi sottoposti, la Corte, non avendo rilevato alcun fatto o argomento idoneo a convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la fondatezza della doglianza in questione, ha ritenuto che nel caso di specie le autorità non abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per far eseguire pienamente e a tempo debito la decisione giudiziaria emessa in favore della ricorrente, evidenziando una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

➤ **Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1**

La Corte ha dichiarato anche la violazione dell'art. 1, Protocollo 1, della Convenzione tenuto conto delle sue constatazioni nella causa *Ventorino* sopra citata.

➤ **Non violazione dell'articolo 13**

La Corte ha escluso la violazione dell'articolo 13 della Convenzione.

➤ **Applicazione dell'articolo 41**

La Corte ha riconosciuto alla ricorrente la somma di euro 9.600,00 a titolo di risarcimento del danno morale, oltre alle spese per euro 500,00.